



REGOLAMENTO DELLE CANALIZZAZIONI

INDICE

GENERALITÀ

- Art. 1 Scopo
- Art. 2 Basi legali
- Art. 3 Applicazione
- Art. 4 Definizione di acque di scarico
- Art. 5 Costruzione e manutenzione delle canalizzazioni comunali
- Art. 6 Impianti privati e comuni e condotte d'allacciamento alla canalizzazione pubblica
- Art. 7 Obbligo di allacciamento alla canalizzazione pubblica
- Art. 8 Divieto di immissione

PROCEDURA D'ALLACCIAMENTO ALLA RETE PUBBLICA

- Art. 9 Domanda d'allacciamento
- Art. 10 Forma della domanda
- Art. 11 Termine per l'esecuzione dell'allacciamento
- Art. 12 Allacciamento alla canalizzazione pubblica
- Art. 13 Permessi per immissioni provvisorie di acque di scarico provenienti da cantieri
- Art. 14 Collaudo delle canalizzazioni e degli impianti
- Art. 15 Catasto degli impianti

PRESCRIZIONI TECNICHE PER GLI ALLACCIAMENTI ALLA RETE PUBBLICA

- Art. 16 Smaltimento delle acque di scarico
- Art. 17 Materiali
- Art. 18 Innesto nelle canalizzazioni pubbliche
- Art. 19 Prescrizioni d'esecuzione delle canalizzazioni
- Art. 20 Pozzetti d'ispezione
- Art. 21 Rigurgito
- Art. 22 Pompe
- Art. 23 Impianti di depurazione individuali e di pretrattamento
- Art. 24 Impianti di infiltrazione
- Art. 25 Zone di protezione

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PRIVATI

- Art. 26 Obbligo di manutenzione
- Art. 27 Canalizzazioni
- Art. 28 Fosse di chiarificazione e biologiche
- Art. 29 Impianti di depurazione meccanico-biologici
- Art. 30 Impianti di pretrattamento
- Art. 31 Raccoglitori fanghi, sifoni, impianti di pompaggio
- Art. 32 Impianti di infiltrazione

CONTRIBUTI E TASSE

- Art. 33 Contributi di costruzione
- Art. 34 Tasse di allacciamento
- Art. 35 Tassa d'uso
- Art. 36 Tassa di allacciamento provvisorio, immissioni di acque provenienti dai cantieri
- Art. 37 Esecutività dei contributi e tasse
- Art. 38 Interessi di mora

NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 39 Contravvenzioni
- Art. 40 Procedimenti coattivi



- Art. 41 Eliminazione di impianti difettosi
- Art. 42 Notifica al Cantone
- Art. 43 Rimedi e diritti
- Art. 44 Eliminazione degli impianti singoli
- Art. 45 Rinvio
- Art. 46 Entrata in vigore
- Art. 47 Disposizioni abrogative

Legenda delle abbreviazioni

AAP	Azienda acqua potabile
CCS	Codice civile svizzero
CDA	Consorzio per la depurazione delle acque
DECT	Decreto esecutivo del 3.2.1977 concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse
LALIA	Legge di applicazione del 2.4.1975 della legge federale contro l'inquinamento delle acque dell' 8.10.1971
LC	Laboratorio Cantonale
LE	Legge edilizia cantonale del 13.3.1991
LEF	Legge federale dell' 11.4.1889 sull'esecuzione e sul fallimento
LOC	Legge organica comunale del 10.03.1987
LPac	Legge sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991
LPamm	Legge di procedura per le cause amministrative del 19.4.1966
OPAc	Ordinanza federale del 28.11.1998 sulla protezione delle acque
PGS	Piano Generale di Smaltimento
RALE	Regolamento di applicazione del 9.12.1992 della legge edilizia
SIA 190	Norma 190 della Società svizzera degli ingegneri e architetti
SN 592000	Norma della VSA (Associazione svizzera professionisti protezione acque, Zurigo) e APSLI (Associazione Padronale Svizzera Lattonieri ed Installatori, Zurigo)
SPAAS	Sezione protezione aria, acqua e suolo (Dipartimento del territorio)
VSA	Associazione svizzera dei professionisti della protezione delle acque
VSN	Associazione svizzera norme

GENERALITÀ

Art. 1 Scopo

Il presente regolamento disciplina la costruzione e la manutenzione degli impianti e delle canalizzazioni destinati all'immissione delle acque di scarico nella canalizzazione pubblica (comunale o consortile) o in un ricettore naturale (corso d'acqua), all'infiltrazione nel suolo (dispersione superficiale o infiltrazione profonda), nonché il prelievo di contributi e tasse.

Art. 2 Basi legali

Il presente regolamento ha le sue basi legali nella legislazione federale e cantonale in materia di protezione delle acque.

Art. 3 Applicazione

¹Il presente regolamento si applica in tutto il territorio giurisdizionale del Comune.

²L'applicazione compete al Municipio.

³L'applicazione del Regolamento si applica sia nei confronti delle canalizzazioni comunali, sia dei collettori consortili che assolvono funzioni di canalizzazioni comunali.

Art. 4 Definizione di acque di scarico

¹Sono considerate acque di scarico le acque alterate dall'uso domestico, industriale, artigianale, le acque meteoriche che scorrono da superfici edificate o consolidate, come pure le acque chiare (o parassitarie).

²A seconda della loro natura e origine le acque di scarico sono definite come segue:

- acque luride o di rifiuto: acque provenienti dall'economia domestica, dall'industria, dall'artigianato, dalle piscine, dai piazzali in cui si caricano e scaricano sostanze atte ad alterare la qualità dell'acqua, dalle piazzuole di lavaggio di autoveicoli, ecc.;
- acque meteoriche: acque piovane provenienti dai tetti, dalle strade, dai piazzali e dalle aree verdi;
- acque chiare: acque di raffreddamento, di climatizzazione, di pompe di calore, dei drenaggi, di scarico di fontane, di ruscelli, di sorgenti, di troppo pieno di serbatoi d'acqua potabile.

Art. 5 Costruzione e manutenzione delle canalizzazioni comunali

¹Il Comune o il CDA provvedono alla costruzione della rete delle canalizzazioni pubbliche, conformemente ai progetti approvati dal Legislativo comunale e dall'Autorità cantonale competente, e alla sua manutenzione. La depurazione delle acque di rifiuto avviene tramite impianti comunali o consortili.

²Qualora le canalizzazioni comunali, per motivi di interesse pubblico, venissero costruite su fondi privati, i rapporti tra le parti derivanti dal diritto di attraversamento sono regolati dal CCS e dalla Legge di espropriazione.

Art. 6 Impianti privati e comuni e condotte d'allacciamento alla canalizzazione pubblica

6.1 Impianti privati

¹Sono considerati impianti privati le canalizzazioni e tutte le installazioni accessorie alla canalizzazione che permettono il sollevamento, l'infiltrazione, la ritenzione, la chiarificazione, il pretrattamento delle acque di scarico, quali: pompe, pozzi perdenti, bacini di accumulo, fosse di chiarificazione e di digestione, separatori, ecc.

²Non sono considerati impianti privati ai sensi del Regolamento comunale delle canalizzazioni:

- i manufatti per la trattenuta dei liquidi provenienti da stalle e letamai;
- i serbatoi per liquidi e materie diverse quali combustibili, carburanti, materie viscosi, concimi, ecc., che soggiacciono alla legislazione federale e cantonale in materia.



³Nel caso di collettori privati che attraversano fondi di proprietà altrui, tutti i rapporti di diritto circa la proprietà, l'attraversamento, la costruzione, la manutenzione e la pulizia devono essere regolati per convenzione in base al CCS. Le convenzioni devono essere iscritte a Registro fondiario. Rimangono riservate le disposizioni del presente regolamento.

6.2 Impianti comuni (allacciamenti privati principali)

Quando non sia possibile l'allacciamento razionale o diretto di più stabili alla canalizzazione pubblica, i privati interessati procederanno alla costruzione e alla manutenzione di un'unica canalizzazione di allacciamento alla canalizzazione pubblica. Resta riservato l'art. 59 LALIA.

6.3 Condotte d'allacciamento

L'immissione delle acque di scarico nella canalizzazione pubblica avviene tramite una condotta d'allacciamento privata, a partire dall'ultimo pozzetto di ispezione privato, sino al punto d'innesto al collettore pubblico.

Art. 7 Obbligo di allacciamento alla canalizzazione pubblica

¹Tutte le costruzioni e gli impianti devono essere allacciati alla rete delle canalizzazioni pubbliche, riservate le eccezioni previste dalla legislazione federale e cantonale in materia.

²Le acque di rifiuto provenienti da attività artigianali, industriali o simili che non soddisfano le esigenze per l'immissione nella pubblica canalizzazione, conformemente all'OPAc, devono essere pretrattate all'origine.

³L'obbligo di allacciamento esiste anche se l'evacuazione può avvenire solamente tramite impianto di sollevamento.

⁴L'obbligo di allacciamento esiste al momento della messa in esercizio della canalizzazione pubblica.

⁵L'ordine di allacciamento delle costruzioni e degli impianti esistenti entro il perimetro del PGS è di competenza del Municipio. Per le costruzioni e gli impianti esistenti fuori dal perimetro del PGS, decide il Dipartimento del territorio.

⁶Adeguamento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche esistente nei sedimi privati.

Per le costruzioni esistenti è tollerato il sistema di smaltimento attuale fino a quando non sia prevista una sistemazione edilizia importante, sempre che le acque smaltite non causino inconvenienti ai sedimi adiacenti o problemi d'inquinamento delle acque. Fanno eccezione le costruzioni esistenti che si trovano in una zona dove il PGS prescrive lo smaltimento delle acque a "stretto" sistema separato. In questo caso l'adeguamento dovrà essere eseguito prima della messa in servizio del collettore sul quale è previsto l'allacciamento.

Nel caso di accertata presenza di acque chiare il privato dovrà procedere alla separazione delle stesse entro breve termine, da stabilire singolarmente, al più tardi entro 1 anno dalla notifica al proprietario della presenza delle stesse.

Art. 8 Divieto di immissione

Le sostanze non ammesse nelle canalizzazioni sono da eliminare secondo le indicazioni dell'autorità competente. In particolare le seguenti sostanze non possono essere in alcun caso immesse nelle canalizzazioni, né direttamente né indirettamente:

- gas e vapori
- sostanze velenose, infettive, infiammabili, esplosive e radioattive;
- sostanze maleodoranti
- colaticci provenienti da letamai, silos e piazze di compostaggio
- materie che, per qualità o quantità, possono provocare disturbi alle canalizzazioni quali sabbia, ghiaia, detriti, rifiuti, ceneri, scorie, scarti di cucina, di macelli e macellerie, tessili, ecc.
- deposito di pozzetti raccoglitori, fosse di chiarificazione, separatori di oli e grassi, ecc.
- materie viscosi e fangose quali catrame, calce, fanghi di cementifici, ecc.
- oli, grassi, benzina, benzolo, gasolina, petrolio, solventi, ecc.



- acque di scarico aventi una temperatura superiore ai 60°C, rispettivamente oltre i 40°C dopo la miscelazione di tutti i deflussi nella canalizzazione (rif. OPAC)
- soluzioni alcaline o acide che provocano un'alterazione del pH naturale (6,5-9.0)
- acidi e basi in concentrazioni dannose
- ogni materia che potrebbe danneggiare le canalizzazioni e gli impianti in rete e di depurazione o comprometterne il regolare funzionamento.

L'impiego di apparecchi di sminuzzamento dei rifiuti e di resti di cucine, come pure di presse per rifiuti bagnati in impianti di smaltimento delle acque di scarico è proibito, dato che gli stessi non rispettano le disposizioni legali che vietano lo smaltimento dei rifiuti attraverso le canalizzazioni. Anche i concentrati di rifiuti pressati non possono essere eliminati attraverso gli impianti di smaltimento delle acque di scarico.

PROCEDURA D'ALLACCIAMENTO ALLA RETE PUBBLICA

Art. 9 Domanda d'allacciamento

9.1 Sono soggetti a domanda

¹I fabbricati nuovi

Il progetto di smaltimento delle acque di scarico viene approvato nell'ambito della procedura prevista dalla LE per il rilascio della licenza di costruzione.

²I fabbricati esistenti non allacciati

Il progetto di smaltimento delle acque di scarico dei fabbricati esistenti deve essere approvato dal Municipio, osservata la procedura della notifica prevista dall'art. 6 del RALE.

³I fabbricati esistenti allacciati in modo non conforme al PGS

L'adeguamento del sistema di smaltimento per conformità al PGS viene imposto dal Municipio quando si procede a modifiche sostanziali del fabbricato o del fondo su cui esso è edificato, connesse all'evacuazione delle acque.

Va osservata la procedura ordinaria o della notifica prevista dagli art. 5 rispettivamente 6 del RALE.

9.2 Allacciamenti comuni

Nel caso di allacciamenti comuni a più abitazioni, la domanda deve essere presentata secondo la procedura indicata al paragrafo 9.1.

9.3 Allacciamento al collettore consortile

L'allacciamento ad un collettore consortile deve essere approvato dal Municipio, previo preavviso del CDA.

Art. 10 Forma della domanda

Il progetto (in numero di copie conforme alle vigenti disposizioni cantonali), deve contenere le indicazioni concernenti il genere, la provenienza e il sistema di evacuazione delle acque di scarico ed essere corredato dai seguenti documenti:

a) piano di situazione 1:500 (o 1:1000) rilasciato dal geometra revisore con l'indicazione sull'ubicazione del collettore pubblico al quale ci si deve allacciare, la condotta di allacciamento, l'eventuale ricettore naturale;

b) pianta 1:100 delle canalizzazioni dello stabile e degli impianti di dispersione e di ritenzione con l'indicazione delle caratteristiche tecniche (diametri, pendenze, quote, materiali, ecc.). Sul piano devono figurare pure le superfici di diversa utilizzazione e relative indicazioni sull'evacuazione delle acque di scarico. A seconda delle esigenze il piano deve pure contenere tutti i punti di raccolta e indicare il genere e il numero degli apparecchi raccordati (WC, bagno, lavatoio, pluviali, ecc.); Il piano deve pure specificare gli impianti di depurazione esistenti che verranno eliminati;



c) in casi particolari può essere richiesto un piano separato di smaltimento delle acque, 1:200 (ev. 1:500), con le indicazioni in merito al modo in cui vengono evacuati diversi generi di acque di scarico, segnatamente:

- superfici di circolazione con autoveicoli
- superfici destinate al posteggio
- piazze di lavaggio
- viali
- superfici coperte
- aree verdi

d) profilo longitudinale (1:50/20 ; 1:200/100) delle canalizzazioni e manufatti;

e) dettaglio 1:10 (ev. 1:20) dei manufatti speciali (pozzetti, profilo normale di posa, impianti di dispersione, ecc.);

f) relazione tecnica;

g) ev. perizia idrogeologica ed ev. altre perizie.

Per tutti gli aspetti tecnici fanno stato le normative VSA; SIA e SN. Sono richiamate in particolare le direttive VSA "Smaltimento delle acque meteoriche" del 2002 (e relativi aggiornamenti), "Manutenzione delle canalizzazioni", le norme SIA 190, 431 e la norma SN 592 000.

Art. 11 Termine per l'esecuzione dell'allacciamento

Per i fabbricati non allacciati il Municipio assegna un termine per l'esecuzione dell'allacciamento e fornisce le necessarie indicazioni di carattere tecnico.

Art. 12 Allacciamento alla canalizzazione pubblica

¹L'esecuzione della condotta di allacciamento alla canalizzazione pubblica è autorizzata dal Comune e se del caso dal CDA.

I lavori devono essere eseguiti secondo le regole dell'arte e conformemente alle prescrizioni tecniche del presente regolamento.

²Per i fondi non edificati viene predisposta la condotta d'allacciamento contemporaneamente ai lavori di posa della canalizzazione pubblica. Dove le condizioni tecniche dei fondi privati lo consentono occorre eseguire un pozzetto d'ispezione prima dell'innesto nella canalizzazione pubblica.

³Le spese di esecuzione della condotta di allacciamento e del pozzetto d'ispezione sono a carico del proprietario del fondo.

⁴Nel caso di rifacimento della canalizzazione pubblica, le condotte di allacciamento esistenti vengono ripristinate dal Comune, sempre che esse siano conformi alle prescrizioni del presente. Qualora si dovesse rilevare la mancanza del pozzetto d'ispezione, prima dell'innesto alla canalizzazione pubblica, esso è costruito a spese del proprietario del fondo.

Art. 13 Permessi per immissioni provvisorie di acque di scarico provenienti da cantieri

¹Le acque di rifiuto di cantieri (WC, mense, ecc.) vanno immesse nella canalizzazione pubblica. Quando non è possibile, esse devono essere raccolte e quindi eliminate seguendo le indicazioni dell'autorità cantonale.

²L'immissione provvisoria di acque di scarico provenienti da cantieri sia nella canalizzazione pubblica che in un corso d'acqua deve essere autorizzata dal Municipio.

³La domanda d'immissione deve essere accompagnata da una relazione tecnica che documenti le necessità d'evacuazione delle acque e i provvedimenti adottati per il loro trattamento.

⁴L'immissione provvisoria è soggetta al pagamento di una tassa d'uso, ai sensi dell'art. 36 del presente Regolamento.

⁵Se durante i lavori il livello delle acque sotterranee deve essere abbassato, è necessario ottenere preventivamente l'autorizzazione da parte dell'autorità cantonale. Qualora nella fase di cantiere, venissero individuate delle acque sotterranee non previste o se il cantiere dovesse essere liberato da acque provenienti da terreni in pendenza o per infiltrazione, deve



essere informato il Municipio. Esse vanno immesse nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare, in un ricettore superficiale o rimesse nel sottosuolo. L'immissione nel collettore per sole acque luride o miste può avvenire solo eccezionalmente e con il permesso del Municipio o del CDA. Prima di essere evacuate, esse devono attraversare un dissabbiatore la cui dimensione rispetti le norme VSA.

⁶Lo scarico di acque di risciacquo contenenti cemento, proveniente da veicoli di trasporto di calcestruzzo fresco, dalle betoniere ecc. è vietato senza il passaggio in un bacino di decantazione la cui grandezza sia conforme alle norme VSA. Secondo i casi dovrà essere messa in opera una installazione di neutralizzazione. L'acqua di scarico trattata può in seguito essere, se del caso, lasciata infiltrare fuori dell'area di scavo.

⁷Tutte le parti delle canalizzazioni pubbliche sporcate o incrostate a causa dei lavori di costruzione devono essere pulite a fine lavori, a spese del costruttore.

Art. 14 Collaudo delle canalizzazioni e degli impianti

¹Prima del reinterro delle canalizzazioni e della messa in esercizio degli impianti deve esserne richiesto al Municipio il collaudo. I controlli sono eseguiti seguendo i piani approvati. Modifiche in rapporto ai piani approvati sono ammesse solo con la preventiva autorizzazione del Municipio.

²Nel caso in cui il proprietario del fondo o chi per esso procedesse al riempimento dello scavo prima del controllo da parte dell'incaricato del Comune o del CDA, potrà esserne richiesta la riapertura o la verifica tramite l'ispezione televisiva. Le spese che ne derivano sono a carico del proprietario.

³In casi particolari può essere richiesta, al momento del collaudo, la prova di tenuta degli impianti. La prova deve essere eseguita secondo la norma SIA 190.

⁴Il Municipio rilascerà al proprietario un certificato attestante l'esecuzione conforme delle opere. Il collaudo non esenta il proprietario del fondo e gli esecutori dal dovere di sorveglianza e dalle responsabilità per la corretta esecuzione dei lavori. Le constatazioni del collaudo non possono in alcun modo essere interpretate come garanzia di buon funzionamento e di durata delle installazioni.

⁵Al momento del collaudo il proprietario deve consegnare al Municipio i piani di rilievo conformi all'esecuzione.

⁶Il rilievo deve essere allegato al catasto degli impianti giusta l'art. 4 DECT concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse del 3 febbraio 1977.

Art. 15 Catasto degli impianti

¹L'allestimento e la tenuta a giorno del catasto degli impianti pubblici e privati è di competenza del Comune. I proprietari di costruzioni e/o di installazioni che producono acque di scarico devono mettere a disposizione tutta la documentazione, i dati e le informazioni richiesti in loro possesso, permettere l'accesso alla proprietà e collaborare in caso di sopralluogo (art. 52 LPAC).

²L'allestimento, la forma e il contenuto dei singoli documenti sono soggetti alle istruzioni emanate dal Dipartimento del Territorio, riguardanti l'allestimento del catasto.

³Per le nuove costruzioni, riattazioni e/o risanamenti la documentazione necessaria all'allestimento del catasto degli impianti di smaltimento delle acque di scarico deve essere consegnata dal proprietario al momento del collaudo.

⁴Per le costruzioni esistenti, ad esclusione di stabili a carattere artigianale / commerciale / industriale, il rilevamento dei dati necessari viene effettuato direttamente dal Comune nell'ambito dell'allestimento del catasto degli impianti pubblici e privati.

⁵Per le costruzioni esistenti a carattere artigianale / commerciale / industriale il Comune richiede al proprietario i piani di rilievo completi. Gli oneri che ne derivano sono a carico del proprietario.



PRESCRIZIONI TECNICHE PER GLI ALLACCIAMENTI ALLA RETE PUBBLICA

Art. 16 Smaltimento delle acque di scarico

16.1 Enunciati generali

¹Le acque di scarico provenienti dai fondi devono venire opportunamente evacuate nelle canalizzazioni e nei ricettori, o smaltite in loco tramite dispersione superficiale o infiltrazione profonda nel terreno.

È vietato lasciare defluire le acque di scarico superficialmente su suolo pubblico.

²Le acque meteoriche e quelle luride devono essere smaltite separatamente.

Nelle zone a sistema misto esse possono essere riunite in un'unica canalizzazione al di fuori dell'edificio.

³Il PGS determina il punto e le modalità di allacciamento alla canalizzazione pubblica, come pure le modalità di smaltimento.

16.2 Modalità di smaltimento

16.2a Acque luride

¹Le acque luride devono essere immesse nella canalizzazione pubblica per sole acque luride o per acque miste.

²Le acque delle piazzole adibite al lavaggio delle autovetture vanno immesse nella canalizzazione per sole acque luride o per acque miste.

16.2b Acque meteoriche (piovane)

¹Norma transitoria. Sino all'approvazione del nuovo PGS di Capriasca faranno stato le indicazioni e relative specifiche indicate nei rispettivi piani degli ex Comuni, in vigore al momento dell'aggregazione.

²Le indicazioni tecniche relative all'applicazione dell'infiltrazione delle acque piovane nel terreno sono date all'art. 24 del presente Regolamento.

³A prescindere dal sistema di smaltimento previsto, nella realizzazione di accessi e piazzali è da preferire l'utilizzo di materiali permeabili come grigliati, sagomati ecc. , per favorire la dispersione superficiale delle acque piovane.

16.2c Acque chiare

¹Le acque chiare devono essere smaltite in loco tramite infiltrazione nel terreno, in tutte le zone.

²Nel caso in cui il privato dimostri, con una documentazione appropriata, che la zona non si presta all'infiltrazione delle acque chiare, è ammessa l'immissione nella canalizzazione per le acque chiare / meteoriche o in un ricettore naturale .

³Non è permessa l'immissione di acque chiare in una canalizzazione per sole acque luride o mista.

Art. 17 Materiali

¹Per l'evacuazione delle acque dei fondi possono essere utilizzati solamente tubi e materiali che dispongono di un certificato di idoneità rilasciato dalla VSA.

²La scelta del materiale più indicato per una condotta dipende dal tipo d'impiego, dalle condizioni locali come pure da fattori di sollecitazione particolari (ad esempio acque aggressive, acque con forti sbalzi di temperatura, terreni acidi, ecc.).

³Per l'evacuazione delle acque di scarico possono essere impiegati tubi, a tenuta stagna, in fibrocemento, in materiale sintetico quali PE duro e PVC, calcestruzzo speciale, grès e ghisa. Se la particolare composizione delle acque di rifiuto, le temperature elevate, il pericolo di incrostazioni ecc. lo esigono, il materiale delle canalizzazioni deve essere scelto con particolare cura. Devono essere tenuti in debita considerazione i dati forniti dai fabbricanti e dagli attestati di prova.



Art. 18 Inneso nelle canalizzazioni pubbliche

¹L'innesto dell'allacciamento privato nella canalizzazione pubblica deve essere eseguito secondo le prescrizioni della norma SN 592000. Deve essere assicurata la completa ermeticità dell'innesto. Deve essere evitato ogni danneggiamento della canalizzazione pubblica.

²Nei seguenti casi è preferibile l'allacciamento alla canalizzazione in un pozzetto (nuovo o esistente) piuttosto che sulla tubazione:

- in presenza di grandi quantità d'acqua (grandi edificazioni, ecc.);
- in falda freatica;
- in caso di inclinazione sfavorevole del pezzo di raccordo (per evitare i rischi di contropendenza);
- in caso di allacciamento a collettori di diametro < 300 mm.

Nelle zone e perimetri di protezione delle captazione di acqua potabile è obbligatorio eseguire l'allacciamento in un pozzetto.

L'allacciamento al pozzetto dovrà essere effettuato sul fondo e nella direzione di deflusso.

Art. 19 Prescrizioni d'esecuzione delle canalizzazioni

Le prescrizioni valgono per le canalizzazioni di evacuazione nei fondi privati e per quelle di allacciamento alle canalizzazioni pubbliche.

19.1 Pendenze e diametri

¹Le canalizzazioni devono essere rettilinee con pendenza regolare. La pendenza ideale per canalizzazioni per acque luride è situata tra 3% e 5%. Le pendenze minime sono le seguenti:

- acque luride: 2%;
- acque chiare e meteoriche: 1%.

²Possono essere ammesse pendenze inferiori, se i valori fissati precedentemente dovessero causare delle difficoltà tecniche e spese sproporzionate.

³Il diametro minimo delle canalizzazioni è il seguente:

- acque luride: DN 125 mm per abitazioni monofamiliari;
DN 160 mm per abitazioni plurifamiliari;
- acque meteoriche DN 125 mm;
- acque di drenaggio DN 125 mm.

19.2 Posa

¹Le canalizzazioni devono essere avvolte in un bauletto di calcestruzzo B 25/15 CP 200 Kg/m³ secondo la norma SIA 190, profilo 4.

²Le canalizzazioni devono essere posate al di sotto del limite del gelo. Generalmente sono da posare con una copertura di almeno 50 cm.

³Se una canalizzazione viene posata parallelamente ad una condotta di acqua potabile deve essere mantenuta una distanza minima di 50 cm, sia orizzontalmente che verticalmente, ritenuto che la canalizzazione deve essere posata alla quota inferiore.

⁴Deroghe al precedente capoverso devono essere preventivamente autorizzate dal Laboratorio cantonale (LC).

Art. 20 Pozzetti d'ispezione

¹Pozzetti d'ispezione sono da predisporre nei seguenti casi:

- sulla condotta d'evacuazione del sedime, di regola all'uscita dal fondo;
- in corrispondenza di forti cambiamenti di pendenza, di direzione e di diametro;
- nei raccordi di condotte importanti.

²In funzione della profondità, i pozzetti devono avere i seguenti diametri minimi:

- fino a 0.60 m Ø 600 mm;
- fino a 1.50 m Ø 800 mm;
- sopra 1.50 m Ø 1'000 mm.



³I pozzetti d'ispezione di profondità superiore a 1.20 m devono essere equipaggiati con una scala o scalini metallici resistenti alla corrosione.

⁴Per evitare il deposito di fanghi, il fondo dei pozzetti deve essere modellato a forma di cunetta.

⁵I pozzetti d'ispezione devono essere muniti di coperchi inodori con un diametro minimo di 60 cm.

Art. 21 Rigurgito

In caso di possibilità di rigurgito nella canalizzazione pubblica, il Municipio ne comunica al proprietario la quota. E' compito del proprietario di adottare gli accorgimenti necessari per evitare danni alla sua proprietà.

Art. 22 Pompe

Dove l'allacciamento alla canalizzazione pubblica non possa essere eseguito per gravità, il proprietario è tenuto ad installare un impianto di pompaggio e ad adottare gli accorgimenti per evitare danni alle proprietà altrui.

Art. 23 Impianti di depurazione individuali e di pretrattamento

¹La costruzione di impianti di depurazione individuali dev'essere autorizzata dall'autorità cantonale.

²Entro il perimetro del PGS gli impianti individuali sono ammessi fintanto che la rete delle canalizzazioni comunali non sia completa.

³Fuori dal perimetro del PGS gli impianti di depurazione individuali servono per il trattamento delle acque luride di abitazioni esistenti, nonché di quelle nuove o ristrutturate. Essi sono richiesti se l'allacciamento alla rete delle canalizzazioni non può essere ragionevolmente preteso (distanza, difficoltà topografiche, ecc.); la decisione è valutata con l'autorità cantonale competente.

⁴Gli impianti di pretrattamento devono essere costruiti e gestiti conformemente all'Ordinanza federale del 28.11.1998 sulla protezione delle acque e alle prescrizioni dell'autorità competente e della VSA. La necessità di pretrattamento esiste in particolare quando le acque di rifiuto contengono le seguenti sostanze o presentano le proprietà sotto indicate:

- sostanze in sospensione e/o sostanze decantabili in grandi quantità
- oli o grassi (ev. emulsionati) in grandi quantità
- veleni
- acidi o basi
- alte temperature
- carico di punta
- germi patogeni in quantità pericolose
- radioattività


Art. 24 Impianti di infiltrazione

24.1 In generale

Per ridurre le portate estreme di punta nelle canalizzazioni e nei corsi d'acqua, per alleggerire gli impianti di depurazione e per alimentare le falde, devono essere adottate misure di infiltrazione e/o ritenzione delle acque meteoriche, di drenaggio, ecc., da realizzare tramite appropriati impianti.

Nelle aree designate dal PGS vige l'obbligo di infiltrazione delle acque piovane nel terreno, secondo i disposti dell'art. 16 del presente Regolamento.

L'infiltrazione si realizza mediante dispersione superficiale, infiltrazione profonda e ritenzione, nei modi indicati nelle documentazioni relative SPAAS e VSA. L'ufficio tecnico comunale ne trasmette gli elementi ai proprietari privati in sede di rilascio della licenza di costruzione, secondo lo schema seguente.



24.2 Dispersione superficiale

Le acque meteoriche sono da disperdere direttamente in superficie, con l'ausilio degli opportuni accorgimenti tecnici.

24.3 Impianti di infiltrazione profonda

¹L'infiltrazione deve avvenire mediante pozzi perdenti o trincee drenanti orizzontali. Le condizioni di infiltrazione nelle zone destinate a tale tipo di smaltimento secondo i disposti dell'art. 16 del presente Regolamento, devono essere verificate localmente mediante prove di assorbimento.

²Le acque meteoriche, prima dell'immissione in un impianto d'infiltrazione, devono attraversare un pozzetto raccogliatore munito di curva immersa (sifone).

³Per il dimensionamento, la concezione e la manutenzione sono da applicare le disposizioni contenute nella Norma SN 592000.

⁴Per evitare che liquidi in grado di alterare le acque possano pervenire a quest'impianto, i pozzetti raccoglitori e gli impianti d'infiltrazione sono da proteggere adottando i seguenti accorgimenti:

- posizionare la quota dei chiusini dei pozzi al di sopra della quota del terreno (min. 10 cm.);
- utilizzare chiusini stagni se posizionati alla medesima quota del terreno.

24.4 Impianti di ritenzione

¹Impianti primari di ritenzione sono i tetti piani.

²Ove vi sono coperture a falda o altre superfici pavimentate in duro possono essere impiegati stagni di giardino, stagni, depressioni del terreno, parcheggi, o essere costruiti appositi bacini.

³Occorre in particolare considerare i seguenti aspetti:

- dimensioni, forma e posizione dell'impianto devono tenere conto della situazione locale,
- l'impianto d'infiltrazione deve essere totalmente separato dall'impianto di evacuazione delle acque di rifiuto,
- eventuali conseguenze in caso di intasamenti (prevedere ad esempio uno scarico di troppo pieno nel ricettore o nella canalizzazione per acque meteoriche,



- possibili incidenti, ai quali deve essere prestata la necessaria attenzione.

Art. 25 Zone di protezione

¹Nelle zone di protezione di captazioni d'acqua sotterranea (zona S), le canalizzazioni devono soddisfare i requisiti posti dalle norme SIA 190, in merito alla qualità dei tubi (stagni) e alla prova di tenuta che è obbligatoria.

²In zona II di protezione sono da prevedere accorgimenti tecnici che rendano immediatamente individuabili le perdite e che possano trattenerle (ad es. cunicoli, tubi doppi, tubi a parete doppia, ecc.).

³È obbligatorio l'allacciamento ad un pozzetto di ispezione.

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PRIVATI

Art. 26 Obbligo di manutenzione

¹Il proprietario del fondo è responsabile del controllo, della pulizia e dell'efficienza dei suoi impianti di smaltimento delle acque di scarico. Nel caso in cui fosse impossibilitato a provvedere direttamente alla manutenzione degli impianti, dovrà affidare i lavori ad una ditta specializzata.

²Gli impianti devono essere accessibili in ogni momento per la loro manutenzione, la pulizia, la lavatura e la disinfezione.

³Gli impianti di smaltimento delle acque di scarico situate in zona di protezione "S" sono da controllare secondo le prescrizioni emanate del Regolamento specifico della zona di protezione.

⁴Qualora il Municipio dovesse riscontrare la cattiva esecuzione dell'innesto sul collettore pubblico, ne ordinerà la riparazione o il rifacimento completo, affidandolo a una ditta specializzata, e addebitando le relative spese al proprietario del fondo.

Art. 27 Canalizzazioni

¹Le canalizzazioni devono essere regolarmente pulite per garantire un deflusso regolare delle acque. È possibile utilizzare degli apparecchi ad alta pressione (siluro). In caso di necessità le tubazioni possono essere pulite per mezzo di apparecchi d'aspirazione.

²Di regola la pulizia viene effettuata a partire da un pozzetto d'ispezione o da un'apertura di pulizia. Le pareti dei pozzetti d'ispezione sono da pulire con getto d'acqua in pressione.

Art. 28 Fosse di chiarificazione e biologiche

¹Questi impianti devono essere vuotati secondo necessità, ma almeno una volta all'anno. Bisogna però lasciare nell'impianto una quantità di fango pari al 20% del contenuto utile per consentire l'attivazione dei nuovi fanghi. E' consigliabile una pulizia periodica delle entrate e uscite, come pure la distruzione della crosta di fango superficiale.

²I fanghi evacuati devono essere portati ad un impianto di depurazione centrale autorizzato.

³La manutenzione deve garantire un funzionamento ineccepibile dell'impianto, in modo da non arrecare disturbo al vicinato per effetto di esalazioni maleodoranti o per la presenza di insetti.

Art. 29 Impianti di depurazione meccanico-biologici

Gli impianti meccanico-biologici devono essere collaudati dal proprietario, dalla ditta fornitrice, dal Municipio e dall'autorità cantonale. L'esercizio e la manutenzione devono avvenire in conformità alle istruzioni date dalla ditta fornitrice e dalle norme VSA. I dati relativi al funzionamento dell'impianto dovranno essere raccolti in un giornale d'esercizio, tenuto dal proprietario.



Art. 30 Impianti di pretrattamento

Gli impianti di pretrattamento e gli impianti di separazione di idrocarburi con le loro installazioni annesse (dissabbiatori e pozzo pompa), devono essere puliti periodicamente e in modo confacente all'attività dell'azienda, da parte di ditte autorizzate dall'autorità cantonale.

Art. 31 Raccoglitori fanghi, sifoni, impianti di pompaggio

I pozzetti raccoglitori, i sifoni, gli impianti di pompaggio, le chiusure antirigurgito, ecc., devono essere regolarmente puliti.

Art. 32 Impianti di infiltrazione

¹Gli impianti d'infiltrazione devono garantire una dispersione confacente, senza arrecare disturbi a terzi.

²Se durante il controllo dell'impianto viene constatata una permeabilità insufficiente dello strato drenante, quest'ultimo deve essere sostituito parzialmente o totalmente. Il materiale filtrante asportato può essere depositato in una discarica idonea, oppure lavato in un apposito impianto e usato di nuovo.

³Il materiale depositato nei pozzetti di decantazione, posati prima dell'immissione in quest'impianto, deve essere periodicamente eliminato secondo le prescrizioni del caso.

⁴Gli intervalli di vuotatura dipendono dalla natura delle superfici e dal quantitativo di sporcizia presente.

CONTRIBUTI E TASSE

Art. 33 Contributi di costruzione

Il Comune preleva dal proprietario di fondi serviti o che possono essere serviti dall'opera e/o dal titolare di diritti reali limitati che ritrae dall'opera un incremento di valore del suo diritto, un contributo di costruzione, conformemente agli art. 96 ss LALIA e del Decreto esecutivo 3 febbraio 1977 concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse.

Art. 34 Tasse di allacciamento

¹Al momento dell'allacciamento alla canalizzazione pubblica è esigibile una tassa pari al 2 ‰ del valore di stima del fabbricato, manufatto o fondo aperto allacciato, ritenuto un minimo di fr. 200.--.

²La tassa è dovuta dal proprietario di fondi e/o dal titolare di diritti reali limitati.

Art. 35 Tassa d'uso

¹L'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione è finanziato da una tassa d'uso prelevata annualmente dal Comune conformemente all'art. 110 LALIA.

²La tassa è fissata per ordinanza del Municipio sulla base dei risultati d'esercizio previsti.

³La tassa consiste in un importo variabile tra fr. 1.10 e fr. 2.00 per m³ di acqua potabile o industriale consumata, ritenuto un minimo di fr. 80.--.

⁴Per i fondi aperti e i manufatti allacciati, quali posteggi e piazzali e per tutti i casi in cui la quantità d'acqua consumata non è definibile, la tassa è calcolata sul valore di stima, variabile tra l'1 ‰ e il 2 ‰ di detto valore, ritenuto un minimo di fr. 100.00 per le abitazioni primarie / fr. 80.-- negli altri casi. Questa normativa è applicabile in particolare al comprensorio dell'ex Comune di Bidogno, fintanto che i fondi allacciati saranno sprovvisti dei contatori dell'acqua potabile.

⁵Per stabilire i quantitativi d'acqua consumata valgono i dati rilevati dalla lettura dei contatori dell'Azienda Acqua Potabile installati negli edifici. Per gli stabili privi di contatore, il Municipio si riserva di farli installare secondo le prescrizioni contenute nel Regolamento dell'Azienda acqua potabile di Capriasca.



⁶Fa stato il consumo di acqua dell'anno precedente, eccetto i casi di nuove costruzioni per le quali il conteggio avverrà sulla base del primo consumo accertato.

⁷La tassa è dovuta dal proprietario dell'oggetto allacciato o dal titolare di diritti reali limitati.

⁸In caso d'allacciamento alla canalizzazione nel corso dell'anno, la tassa è dovuta "pro rata temporis".

⁹Quando vi sia una manifesta divergenza tra la tassa calcolata secondo i cpv. 3 e 4 e l'intensità d'uso degli impianti, il Municipio deve aumentare o diminuire proporzionalmente la tassa.

¹⁰L'ordinanza di cui al cpv. 2 prescrive le modalità d'incasso.

Art. 36 Tassa di allacciamento provvisorio - immissioni di acque provenienti dai cantieri

¹Tutte le acque di rifiuto provenienti dai cantieri sono soggette, di regola, all'obbligo dell'allacciamento al collettore pubblico.

²L'immissione delle acque luride dei cantieri nel collettore pubblico è soggetta al pagamento, una volta tanto, di una tassa d'allacciamento e una tassa d'uso delle canalizzazioni stabilite in base all'entità dell'opera, tenendo conto del carico idraulico.

³L'ammontare della tassa unica d'allacciamento e d'uso è stabilita di volta in volta dal Municipio in funzione della durata e dell'utilizzo, ritenuto un minimo di fr. 50.-- e un massimo di fr. 500.-- .

Art. 37 Notifica della tassa d'uso

La determinazione della tassa d'uso verrà notificata all'interessato mediante rimessa della bolletta di pagamento.

Art. 38 Mezzi e termini di ricorso

Eventuali ricorsi dovranno essere inoltrati al Consiglio di Stato, nel termine di 15 giorni dalla data della notificazione. Errori di calcolo o di scrittura e eventuali conteggi intermedi sono rettificati direttamente dal Municipio, su richiesta degli interessati.

Art. 39 Interesse e disposizioni d'incasso

¹La tassa dovrà essere pagata entro i 30 giorni successivi alla notifica, dalla fine di detto termine decorrerà l'usuale interesse di ritardo.

²Tutte le bollette definitive costituiscono titolo esecutivo dalla loro scadenza. Le spese causate dall'incasso forzato sono poste a carico dell'utente in mora, con l'aggiunta dei relativi interessi.

³In caso di trapasso di proprietà nel corso dell'anno la tassa non verrà rifiuta, nemmeno pro rata, al precedente proprietario e continuerà il suo effetto fino alla scadenza dell'anno (fa stato la situazione al 1° gennaio di ogni anno).

Art. 40 Tassa di diffida

¹Per l'emissione di eventuali diffide in caso di mancata osservanza dei termini di pagamento verrà prelevata una tassa di fr. 10.-- .

²La tassa di diffida è impugnabile con i rimedi di cui all'art. 38.

Art. 41 Privilegio di ipoteca legale

I contributi di cui all'art. 33 godono del privilegio d'ipoteca legale sancito dall'art. 836 CCS.



NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 42 Contravvenzioni

¹Le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite dal Municipio ai sensi delle norme della LOC e vengono notificate al relativo Dipartimento cantonale.

²L'ammontare massimo della multa è di fr. 10'000.--.

³Sono riservate eventuali azioni civili e/o penali.

Art. 43 Procedimenti coattivi

¹Non appena una decisione del Municipio è divenuta definitiva, esso può imporre coattivamente l'esecuzione entro un congruo termine, con la comminatoria dell'applicazione delle sanzioni penali dell'art. 71 LPAc e dell'adempimento sostitutivo diretto o ad opera di un terzo, a spese dell'obbligato.

²Se l'adempimento sostitutivo implica prevedibilmente spese rilevanti, il Municipio può imporre all'obbligato la prestazione di un'adequata garanzia.

³Per eliminare un esistente o incombente inquinamento, nell'ambito delle sue competenze, il Municipio può prendere direttamente o affidare a terzi i necessari procedimenti d'urgenza.

Art. 44 Danni alle opere comunali

Ogni danno che potesse derivare alla canalizzazione comunale, malgrado l'adempimento delle impartite prescrizioni, è a completo carico del privato. Restano pure riservati gli eventuali diritti di terzi.

Art. 45 Eliminazione di impianti difettosi

Nell'ambito delle competenze che il Regolamento e le leggi gli affidano, il Municipio è tenuto ad imporre l'eliminazione e/o la sostituzione degli impianti non conformi alle presenti ed altre disposizioni, pretendendo il risarcimento di eventuali danni causati agli impianti pubblici.

Art. 46 Notifica al Cantone

Il Municipio notifica allo specifico Dipartimento cantonale ogni violazione della legislazione sulla protezione delle acque.

Art. 47 Rimedi e diritti

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini previsti dalle norme della LOC e della LPamm. riservate le norme speciali.

Art. 48 Eliminazione degli impianti singoli

¹Con la messa in funzione dell'impianto di depurazione comunale o consortile le acque luride sono immesse direttamente nella canalizzazione pubblica, fatta eccezione per quelle che necessitano di un pretrattamento.

²Tutti gli impianti privati di depurazione delle costruzioni allacciabili direttamente alla canalizzazione pubblica devono essere eliminati a spese degli interessati entro un termine fissato dal Municipio con apposita ordinanza.

³Gli impianti dovranno essere vuotati, trattati con calce viva, e riempiti con materiale idoneo. Gli stessi possono pure essere convenientemente trasformati in pozzetti, camere di ritenuta, ecc.

⁴I pozzi perdenti vanno mantenuti regolarmente in funzione per l'evacuazione delle acque meteoriche e chiare.

Art. 49 Rinvio

Per tutto quanto non contemplato nelle presenti disposizioni, fanno stato le norme federali e cantonali in materia, le norme SIA, le direttive VSA, la norma SN 592'000, e le pubblicazioni del Cantone e della Confederazione.



Art. 50 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

Art. 51 Disposizioni abrogative

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati tutti i regolamenti precedentemente in vigore e ogni altra disposizione comunale in materia di impianti di smaltimento delle acque di scarico dei fondi in contrasto con esso.

Approvato dal Consiglio comunale di Capriasca, con risoluzione no. 04 del 23 marzo 2009.

Per il Consiglio comunale

Sandro Leiser, **Presidente**

Tiziano Delorenzi, **Segretario**

Erika Giovannini e Moreno Pacchiani, **Scrutatori**

Il Municipio di Capriasca certifica che il presente Regolamento è stato esposto agli albi comunali, a norma di Legge, per 30 giorni, dal 26 marzo 2009.

Questo Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione no. 229 RE 10534 dell'11 agosto 2009